



COMUNE DI GENOVA



DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 22/12/2023

Presiede: Il Vice Sindaco Piciocchi Pietro
Assiste: Il Segretario Generale Orlando Concetta, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Presente: Il Vice Segretario Generale Bocca Lidia

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

| | | | |
|----|--------------------|-------------|------|
| 1 | Bucci Marco | Sindaco | A |
| 2 | Piciocchi Pietro | ViceSindaco | P |
| 3 | Avvenente Mauro | Assessore | P |
| 4 | Bianchi Alessandra | Assessore | P |
| 5 | Bordilli Paola | Assessore | P |
| 6 | Brusoni Marta | Assessore | P |
| 7 | Campora Matteo | Assessore | P(*) |
| 8 | Corso Francesca | Assessore | P(*) |
| 9 | Gambino Sergio | Assessore | P(*) |
| 10 | Maresca Francesco | Assessore | P(*) |
| 11 | Mascia Mario | Assessore | P |
| 12 | Rosso Lorenza | Assessore | P |

(*) In video chiamata

DGC-2023-225

ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME
PER ATTIVITA' TURISTICO-BALNEARI



Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali Avv. Mario Mascia

PREMESSO che

- con Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112, sono state conferite alle Regioni, fra l'altro, le funzioni in materia di Demanio Marittimo;
- in attuazione della norma sopraccitata, con Legge Regione Liguria 28.04.1999 n. 13, come modificata dalla Legge Regione 03.01.2002 n. 1, dette competenze sono state trasferite ai Comuni;
- le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Genova sono quelle della linea di costa comprese:
 - a levante tra il confine con il Comune di Bogliasco ed il promontorio di San Nazzaro;
 - a ponente tra il rio Lavandè ed il confine con il Comune di Arenzano;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1007 del 9.8.2002 sono state assegnate le funzioni in materia di concessioni sul demanio marittimo;
- la tematica della durata delle concessioni demaniali marittime e della compatibilità di quest'ultima con l'ordinamento eurounitario è da tempo oggetto di molteplici interventi normativi e giurisprudenziali che ne hanno accentuato i profili di complessità sotto il profilo gestorio da parte degli enti concedenti ai quali competono, appunto, le funzioni amministrative in materia demaniale;
- difatti, le concessioni demaniali marittime rilasciate per attività turistico-ricreative sono state automaticamente e a più riprese prorogate quanto alla loro durata: dapprima, con D.L. n. 194/2009, al 31.12.2020 (normativa ritenuta dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza 14.7.2016, C-458/14 e 67/15, Promoimpresa, contrastante con i principi del Trattato e con la direttiva 2006/123 (c.d. direttiva Bolkestein)), successivamente (con L. 145/2018 art. 1, commi 675 e ss. e dall'art. 182 del D.L. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio) al 31.12.2033 (con conseguente apertura della procedura di infrazione a danno dello Stato italiano da parte della Commissione UE, con nota del 10.12.2020) e, infine, al 31.12.2023 (con l'art. 3, c. 1 L. 5.8.2022, n. 118, in linea con l'orientamento giurisprudenziale di cui alle note sentenze nn. 17 e 18 del 9.11.2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), con possibilità riconosciuta in capo all'Autorità competente all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica in presenza di "ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023" di "differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024" (art. 3, c. 3 L. 5.8.2022, n. 118);
- peraltro, ai sensi dell'art. 4 della L. 5.8.2022, n. 118, il Governo, (c. 1) "al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale(...)", è stato delegato ad adottare "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (...) uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini



di lucro” anche al fine di definire (c. 2 lett. e) “una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni”;

- tuttavia le summenzionate disposizioni sono state successivamente superate con il D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. con L. 24.2.2023, n. 14 (c.d. decreto Milleproroghe), il quale, oltre a prevedere l’istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di definire “criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera” (art. 10-quater), è intervenuto sulla L. 118/2022:
 - prorogando il termine di conclusione delle procedure selettive ordinario dal 31.12.2023 al 31.12.2024 e quello eccezionale, vale a dire in caso di impossibilità di rispetto del termine ordinario per ragioni oggettive dal 31.12.2024 al 31.12.2025 (art. 10 quater);
 - prorogando il termine per la mappatura delle concessioni demaniali in essere e per dettare le regole uniformi per l’affidamento di nuove concessioni al 27.7.2023 (i.e. undici mesi e non più sei mesi dall’entrata in vigore della L. 118/2022);
 - inserendo all’art. 4, c. 4- bis L. 118/2022 il divieto agli enti concedenti, fino all’adozione dei decreti legislativi di riordino della materia delle concessioni demaniali, di procedere “all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni”;
- in tale contesto normativo, l’orientamento giurisprudenziale risulta ormai consolidato, anche alla luce del più recente intervento della Corte di Giustizia UE (CGUE), del 20.4.2023, n. 348/22 che ha ribadito l’obbligo per gli Stati membri di applicare procedure per l’affidamento di nuove concessioni, l’obbligo in capo agli organi giurisdizionali e amministrativi (nazionali e comunali) di disapplicare eventuali disposizioni nazionali con esso incompatibili e il divieto, conseguentemente, di rinnovi automatici e/o di proroghe degli affidamenti;
- le conclusioni della summenzionata pronuncia della CGUE risultano recepite dalla giurisprudenza amministrativa nazionale, laddove ancora di recente, ponendosi in linea di continuità con quanto affermato dalle ricordate sentenze nn. 17 e 18 dell’Adunanza Plenaria, è stata dichiarato che “non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10 – quater, comma 3, del D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. In L. 24.2.2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo di Stato” (Cons. Stato, sez. VI, 1.3.2023, n. 2192, in senso conforme Cons. Stato, sez. VI, 28.8.2023, n. 7992);
- peraltro, ad oggi, i principi di diritto affermati dalle citate pronunce dell’Adunanza Plenaria impugnate innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non sono stati da quest’ultima smentiti, avendo la stessa precisato con sentenza pubblicata in data 23.11.2023 che spetterà allo stesso “Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti”;

CONSIDERATO che



- nell'ambito del summenzionato complesso quadro normativo e giurisprudenziale, il Comune di Genova già nel 2021 – al fine conciliare la necessità di procedere con l'affidamento dei beni demaniali marittimi per attività turistico-ricreative mediante procedure comparative informate ai principi di trasparenza, pubblicità, parità e non discriminazione con la situazione di grave perturbamento economico/finanziario causata dall'emergenza pandemica da Covid-19 anche sui rapporti di affidamento delle concessioni demaniali marittime – ha deliberato con D.C.G. in data 4.2.2021 n. 18 di “avviare il procedimento per il riconoscimento dell'estensione dei rapporti autorizzanti l'occupazione dei beni demaniali marittimi per attività turistico-balneari fino al 31 ottobre 2022” e contestualmente di “redigere e pubblicare bandi per la nuova assegnazione delle concessioni”, assegnando ai concessionari termine sino al 31.6.2021 per la presentazione delle istanze di rinnovo ex artt. 36 e 37 Cod. Nav. e L.R. n. 26/2017;
- se è stato superato, per effetto dell'art. 3, L. 5.8.2022, n. 118, il termine di durata dei rapporti al 31.12.2022 di cui alla D.C.G. n. 18/2021, viceversa, rimane valido il procedimento di assegnazione delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari avviato con il ridetto provvedimento;
- allo stato, nonostante sia ampiamente decorso il termine di validità della delega legislativa, i decreti legislativi i quali avrebbero dovuto indicare la normativa uniforme in materia di procedure selettive per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime non sono stati ancora adottati;
- il divieto in capo agli enti concedenti di procedere all'emanazione di bandi (art. 4, c. 4 bis L. 118/2022) è subordinato all'adozione dei decreti legislativi, il cui termine di adozione, tuttavia, risulta inutilmente decorso;
- peraltro, alla luce della richiamata normativa europea e del consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste altresì l'obbligo in capo agli organi interni, amministrativi e giurisdizionali, di assicurare la prevalenza del diritto eurounitario rispetto a norme nazionali non compatibili che devono, pertanto, essere disapplicate;
- in particolare, con riferimento alla proroga (al 31.12.2024 e, in caso di ragioni oggettive, al 31.12.2025) da ultimo disposta dal legislatore nazionale per effetto del D.L. 29.12.2022, n. 198, conv. con L. 24.2.2023, n. 14 la giurisprudenza amministrativa a più riprese si è pronunciata dichiarandone il contrasto con l'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE e di conseguenza l'obbligo per tutti gli organi dello stato di disapplicarla (Cons. Stato, sez. VI, 1.3.2023, n. 2192, in senso conforme Cons. Stato, sez. VI, 28.8.2023, n. 7992);
- viceversa, allo stato, non parrebbe contestata l'applicabilità della L. 118/2022 (nella versione ante D.L. 29.12.2022, n. 198) e, in particolare la possibilità, in presenza di ragioni anche connesse a difficoltà oggettive nell'espletamento delle procedure di gara, di differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31.12.2024;
- alla luce di quanto sopra, il Comune di Genova intende quindi proseguire, in linea di continuità con la D.G.C. n. 18/2021, le attività finalizzate all'assegnazione delle nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative;
- tuttavia l'ormai prossima scadenza del termine di efficacia dei rapporti concessori con finalità turistico – ricreative al 31.12.2023 (termine indicato dall'art. 3 L. 118/2022 nella versione ante D.L. 29.12.2022, n. 198 che, come sopra osservato, non è stato messo in discussione)



contatamente alla mancata adozione di criteri uniformi a livello nazionale per l'espletamento delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, non consente alla Civica Amministrazione di concludere tali procedure entro il ridetto termine;

RITENUTO

- al fine di dare ulteriore corso alle fasi preliminari prodromiche alle procedure di evidenza pubblica già deliberate con la D.C.G. 18/2021 per l'assegnazione delle nuove concessioni, necessaria la presentazione da parte dei soggetti già concessionari di progetti concernenti la realizzazione di interventi volti alla:
 - riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture balneari poste all'interno delle aree oggetto della concessione, in conformità alle discipline normative vigenti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica;
 - realizzazione e/o implementazione di opere volte ad assicurare a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone con disabilità, il libero e gratuito accesso al mare al fine della balneazione, il libero transito per raggiungere e percorrere la battigia antistante l'area ricompresa nella concessione e la fruizione delle spiagge in concessione anche al di fuori della stagione balneare;
 - realizzazione e/o implementazione delle opere di difesa costiera a protezione sia delle strutture in concessione, sia, più in generale, del litorale e delle opere/strutture pubbliche retrostanti le aree in concessione;
- di assegnare, pertanto, ai concessionari il termine del 30.4.2024 per la presentazione della documentazione progettuale di cui sopra, di cui l'Amministrazione comunale provvederà a dare adeguata pubblicità ai fini del procedimento di cui agli art. 37 Cod. Nav., avviando in caso di istanze concorrenti, un subprocedimento di comparazione sulla base dei principi di cui all'art. 4, c. 2, lett. e) L. 118/2022;
- necessario, al fine di evitare situazioni di occupazione abusiva del demanio marittimo connesse alla sopra descritta incertezza normativa e giurisprudenziale, nonché i pregiudizi che deriverebbero dalla mancata utilizzazione del bene demaniale, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 c. 1 della L. n. 118 del 5.8.2022, il quale consente di differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure selettive e, in ogni caso, non oltre il 31.12.2024;

DATO ATTO che il Comune di Genova, conformemente all'art. 11 bis L.R Liguria 13/1999 ed al vigente Progetto Comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime (Pro.U.D.) adottato con D.C.C. n. 44 del 23.7.2013, garantisce il rispetto dei rapporti percentuali delle aree balneabili libere e libere attrezzate del fronte totale delle aree balneabili presenti sul litorale, anche grazie alla restituzione alla libera fruibilità della cittadinanza della spiaggia c.d. dei Capo Marina di C.so Italia, ottenuta a seguito dell'accordo intervenuto tra la Civica Amministrazione e la società concessionaria in data 13.4.2023,

VISTI

- gli artt. 36 e 37 del vigente Codice della Navigazione;
- il D.L. 400/1993;



- l'art. 105, comma 2, lett. l) D. Lgs. 112/1998;
- la legge regionale 13/1999;
- il D.L. 30.12.2010 n. 194;
- la legge regionale 26/2017;
- la legge 145/2018;
- la Legge 5.8.2022, n. 118;
- il D.L. conv. con modificazioni dalla L. 24.2.2023, n. 14 recante;
- il T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- l'art. 47 dello Statuto del Comune;

DATO ATTO altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Claudio Bondone, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento,
- il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000 smi.,

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. ed allegato alla proposta di deliberazione


Tutto ciò premesso:

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1) richiamato tutto quanto sopra osservato e premesso, di proseguire, in linea di continuità con le fasi preliminari prodromiche alle procedure di evidenza pubblica già deliberate con la D.G.C. n. 18/2021, le attività finalizzate al rinnovo del sistema di assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative;

2) di assegnare a tutti i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-balneari il termine del 30.4.2024 per la presentazione della documentazione progettuale concernente la:



- riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture balneari poste all'interno delle aree oggetto della concessione, in conformità alle discipline normative vigenti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica;
- realizzazione e/o implementazione di opere volte ad assicurare a tutti i cittadini, con particolare riguardo alle persone con disabilità, il libero e gratuito accesso al mare al fine della balneazione, il libero transito per raggiungere e percorrere la battigia antistante l'area ricompresa nella concessione e la fruizione delle spiagge in concessione anche al di fuori della stagione balneare;
- realizzazione e/o implementazione delle opere di difesa costiera a protezione sia delle strutture in concessione, sia, più in generale, del litorale e delle opere/strutture pubbliche retrostanti le aree in concessione;

3) di dare adeguata forma di pubblicità della progettazione di cui sopra, procedendo, in caso di osservazioni/ istanze concorrenti, alla redazione e pubblicazione di bandi per la nuova assegnazione delle concessioni in questione in conformità con la disciplina di cui al vigente Codice della Navigazione e ai principi di cui all'art. di cui all'art. 4, c. 2, lett. e) L. 118/2022;

4) di avvalersi, in ragione dell'oggettiva impossibilità di concludere le procedure selettive entro il 31.12.2023, della facoltà di cui all'art. 3 c. 1 della L. n. 118 del 5.8.2022, differendo il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle predette procedure e, in ogni caso, non oltre il 31.12.2024, salvo che medio tempore intervenga successiva normativa di contenuto diverso;

5) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa;

6) di dare mandato alla Direzione Demanio e Patrimonio di dare attuazione al presente provvedimento.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Il Vice Sindaco
Pietro Piciocchi

Il Vice Segretario Generale
Lidia Bocca





COMUNE DI GENOVA



**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
187 0 0 N. 2023-DL-372 DEL 19/12/2023 AD OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CONCESSIONI DEMANIALI
MARITTIME PER ATTIVITA' TURISTICO-BALNEARI**

PARERE TECNICO

(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

19/12/2023

Il Dirigente Responsabile
Ing. Giacomo Chirico

E' copia analogica conforme all'originale di documento informatico, sottoscritto con firma digitale e conservato nell'archivio elettronico del Comune di Genova, ricavata su n.8..... fogli da me firmati.

Genova 29 DIC. 2023

Timbro dell'Ufficio

Il Funzionario Incaricato



Giacomo Chirico